

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA STRUTTURALE, A SEGUITO DELLA COMPARSA DI QUADRI FESSURATIVI PRESSO ALCUNI LOCALI DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI ORBASSANO- (TO)  
(C.I.G. ZB422F3B9E)**

**TRA**

La Città Metropolitana di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dall’ Arch. Claudio SCHIARI, Dirigente del Servizio Logistica, nato a Susa il 28/04/1960 e domiciliato, ai fini del presente atto, in Torino – C.so Inghilterra 7, sede della Città Metropolitana di Torino, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 35, comma 2 dello Statuto, che nel prosieguo del presente contratto verrà denominata per brevità “Città Metropolitana”

**E**

l’ Arch. Giuseppe TARDANICO nato a Vercelli (To) il 24/12/1956, con residenza via Boetti n. 15/L, Sommariva del Bosco (CN), P. IVA 02660600046, codice fiscale TRDGPP56T24L750K, iscritto all’ Albo degli Architetti di Cuneo al n. 747;

**PREMESSO CHE**

con determinazione del Dirigente del Servizio Logistica n. - 8173./2018 esecutiva ai sensi di legge, è stato conferito all’ Arch. Giuseppe TARDANICO l’incarico professionale relativo alla verifica strutturale, a seguito della comparsa di quadri fessurativi, presso alcuni locali del Centro per l’impiego di Orbassano e redazione della relazione tecnica.

All’affidamento in oggetto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) ZB422F3B9E  
Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione citata in premessa, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL  
PRESENTE ATTO  
SI CONVIENE E SI STIPULA**

Quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto**

La Città Metropolitana conferisce all’ Arch. Giuseppe TARDANICO , nel prosieguo denominato “incaricato”, che accetta, l’incarico professionale relativo alla verifica strutturale, a seguito della comparsa di quadri fessurativi, presso alcuni locali del Centro per l’impiego di Orbassano  
l’attività professionale relativa alla verifica strutturale consiste in:

1. verifica ed accertamento dello stato di fatto
2. esecuzione di prove e/o componenti

3. predisposizione, redazione e sottoscrizione della relativa relazione tecnica alle condizioni di cui al preventivo prot. n 21404 del 19.02.2018, depositato agli atti.

#### **Art. 2 – Termine per lo svolgimento dell’incarico**

Per quanto concerne l’attività professionale, l’incaricato dovrà comunque espletare la sua attività entro il 30.06.2018, con decorrenza dalla data di formale stipulazione del contratto.

#### **Art. 3 – Verifica delle prestazioni**

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato. Lo stesso Dirigente avrà cura di effettuare le segnalazioni verbali all’incaricato di eventuali problemi riscontrati e avrà facoltà di procedere alla revoca dell’incarico ove le modalità di esecuzione rendessero opportuna o necessaria l’interruzione del medesimo.

#### **Art. 4 - Corrispettivo**

Il corrispettivo dovuto per l’espletamento dell’incarico in oggetto è pari ad Euro 950,00, oltre al Contributo Inarcassa 4% Euro 38,00 ed IVA del 22% pari ad Euro 217,36 e così per complessivi Euro **1.205,36**.

La fatturazione dovrà avvenire in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 (All.A), a seguito di regolare esecuzione del servizio, accertata nei modi di legge.

Al pagamento si procederà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all’adempimento contrattuale. In caso di ritardo pagamento, sarà applicabile il saggio d’interesse legale previsto dall’art. 1284 Cod. Civ.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente disciplinare, si farà riferimento alle norme vigenti in materia di prestazioni professionali.

#### **Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i. l’affidatario del presente incarico, con la sottoscrizione del contratto, dichiara:

- Di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto il conto corrente dedicato, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell’art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.;
- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora si verifici;
- di impegnarsi a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnati e riportati in Premessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del presente contratto.
- di impegnarsi a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnati e indicati in oggetto in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del presente contratto.

#### **Art. 6 – Base dati e disegni**

La Città Metropolitana si impegna a fornire, tramite i propri Uffici Tecnici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili all'espletamento dell'incarico.

Restano a carico esclusivo dell'incaricato gli accertamenti, i rilievi e le indagini preliminari necessari all'espletamento dell'incarico stesso, i cui oneri di spesa si intendono compresi nell'onorario di cui al precedente articolo 4.

#### **Art. 7 – Approfondimenti tecnici**

L'incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si ritengono compensate con gli onorari stabiliti nel precedente art. 4.

#### **Art. 8 – Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza**

L'incaricato da atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività è di proprietà della Città Metropolitana, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio.

L'incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi;

#### **Art. 9 - Incompatibilità**

L'incaricato accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, nè rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l'esercizio della libera professione, nè altri rapporti incompatibili o di contrasto d'interessi con il presente incarico.

#### **Art. 10 - Revoca – Penali**

Nel caso di inadempienza o di ritardo nella conduzione dell'incarico, la Città Metropolitana si riserva la facoltà di revocare, a semplice avviso – diffida con raccomandata A.R., l'incarico stesso.

La Città Metropolitana si intende libera da ogni impegno verso l'incaricato senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spesa.

Qualora la documentazione risultasse non accolta per difetto o per inattendibilità tecnica, al professionista incaricato non sarà dovuto alcun compenso, ne' la Città Metropolitana avrà l'obbligo di reincaricare il professionista per un nuovo affidamento, in sostituzione di quello non accettato.

Qualora la predisposizione della documentazione sia ritardata oltre il termine ultimo stabilito nel precedente art. 2, la Città Metropolitana si riserva di applicare una penale dell'1% dell'importo del compenso per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul primo pagamento utile del corrispettivo di cui all'art.4.

In caso di ritardo superiore a 30 giorni, la Città Metropolitana si intende libera da ogni impegno verso il professionista incaricato senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

#### **Art. 11 Controversie**

Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

#### **Art. 12 Recesso**

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'affidatario, relativamente al possesso dei requisiti di legge

per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Città Metropolitana, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora l'affidatario, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il professionista incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle forniture/dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

#### **Art. 13 Spese contrattuali**

Le spese del presente contratto sono a carico dell'incaricato.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

#### **Art. 14 Sicurezza sul lavoro e copertura assicurativa**

L'incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigenti normative di sicurezza e all'utilizzazione delle prescritte attrezzature antinfortunistiche.

#### **Art. 15 Trattamento dei dati personali**

Le parti danno atto che, ai sensi del D.L.gs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.

#### **Art. 16 Domicilio**

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, l'incaricato elegge domicilio in via Boetti n. 15/L, Sommariva del Bosco (CN).

L'incaricato, **Arch. Giuseppe TARDANICO** dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 5, 10, 11, 12 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino

**Il Dirigente del Servizio Logistica**

(Arch. Claudio SCHIARI)

**L'incaricato**